



Associazione Nazionale Educatori Professionali

Sede Nazionale Via S. Isaia, 90 - 40123 Bologna - pec: anep@pec.anep.it

Sezioni Regionali ANEP: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, e Sardegna, Liguria, Marche, Piemonte e Valle D'Aosta, Puglia, Toscana, Trentino Alto Adige, Veneto.

www.anep.it

Anep è associata a



LINEE GUIDA PER LE ESPRESSIONI DI PARERE DA PARTE DEI RAMR ANEP SULL'IMPLEMENTAZIONE DELL'ALBO EP PRESSO GLI ORDINI TSRM/PSTRP.

Le presenti linee guida, realizzate con il supporto dei legali di ANEP e della Federazione Nazionale Ordini TSRM-PSTERP, sono finalizzate a dare omogeneità su tutto il territorio nazionale ai pareri che i RAMR esprimeranno sui titoli che, non espressamente inseribili nelle voci già definite nel menu' a tendina della piattaforma di preiscrizione online, sono inseriti/da inserire nella voce "altro" dello stesso.

Caso	Titolo	Valutazione	Relazione
A	Titolo EP - iscritto al corso entro il 31/12/1995 ma con titolo conseguito dopo il 17 marzo 1999	CONFORME	<p>Il titolo è stato conseguito posteriormente al 17 marzo 1999 pertanto oltre i termini previsti dalla legge 42/99 art. 4 comma 1. Tuttavia la persona si è iscritta al corso in data entro il 31/12/1995, pertanto entro i termini previsti dal Dlgs 502/92 art. 6 comma 3.</p> <p>La richiesta di iscrizione della persona merita attenzione poiché Dlgs 502/92 art. 6 comma 3 prevedeva espressamente a coloro che si iscrivevano a un corso attivato in base alla normativa pregressa era garantita la conclusione del percorso di studio.</p> <p>La norma non prevedeva un termine entro cui la persona dovesse conseguire il titolo di studio.</p> <p>Si porta all'attenzione un evidente contrasto tra norme, poiché la normativa che stabilisce le modalità con cui riconoscere l'equipollenza dei titoli pregressi (legge 42/99 art. 4 comma 1) contrasta con quanto stabilito dalla normativa pregressa che disciplinava il conseguimento di tali titoli (Dlgs 502/92 art. 6 comma 3).</p> <p>Ciò considerato si valuta prevalente quanto stabilito dal Dlgs 502/92 art. 6 comma 3, pertanto si esprime valutazione di conformità</p>

B1	<p>Titolo EP – conseguito post 17 marzo 1999 ma entro il 31/12/1999 con dicitura “rilasciato ai sensi del DM 10/2/1984”</p> <p>con iscrizione al corso successiva al 1-1-1996</p>	CONFORME	<p>Relazione: Trattasi di percorso formativo del tutto sovrapponibile, equiparabile ed equipollente (numero ore formative, contenuti disciplinari, ente formativo) a quelli rientrati del DM 27/7/00 e s.m.i.</p> <p>Il titolo è stato rilasciato dalla Amministrazione pubblica ai sensi del DM 10/2/84 anche se è stato conseguito dopo il 17 marzo 1999.</p> <p>Ciò considerato si esprime valutazione di conformità.</p>
B2	<p>Titoli conseguiti post 17 marzo 1999 che hanno concluso il corso nell'anno formativo 2002/2003 (a prescindere da quando hanno conseguito il titolo)</p> <p>con iscrizione al corso successiva al 1-1-1996 senza riferimento normativo al DM 10/2/84</p>	CONFORME	<p>Si tratta di percorso formativo del tutto sovrapponibile, equiparabile ed equipollente (numero ore formative, prova abilitante, ente formativo...) a quelli rientrati del DM 27/7/00 e s.m.i.</p> <p>Si tratta di diplomi e attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3 del DM 520/98. Ciò in considerazione del fatto che l'ordinamento didattico del relativo corso universitario è stato istituito soltanto con DM 02/04/2001</p>

C	Titoli conseguiti entro il 17 marzo 1999 con diciture o riferimenti normativi non espressamente presenti nei DM 27/7/00 e 22/06/2016	CONFORME	<p>Si tratta di titolo equiparabile perché del tutto sovrapponibile al titolo _____ di cui alla tabella B del DM 27/7/00 e s.m.i poiché conseguito in base alla pregressa normativa ed entro il 17 marzo 1999.</p> <p>Il mancato inserimento nella tabella A del DM 27-7-2000 e s.m.i. è dovuto a una carenza nella fase di ricognizione dei titoli pregressi da parte della Regione avvenuta nella fase di emanazione del DM 27-7-2000 e s.m.i.</p> <p>Ciò considerato si esprime valutazione di conformità.</p>
D	Titoli che hanno permesso al professionista che fa istanza l'esercizio della professione su specifica sentenza (Es. Consiglio di Stato, TAR, ecc	CONFORME	<p>Si valuta il titolo conforme i base alla sentenza n- _____ del _____ emessa da _____</p>
E	TITOLO ESTERO con decreto direttoriale MISAL che riconosce la spendibilità del titolo in Italia	CONFORME	<p>Si valuta il titolo conforme i base al decreto direttoriale del Ministero della Salute n. _____ del _____</p> <p>L'Ordine valuti se sottoporre il titolo a verifica di conformità.</p>

F1	<p>Titoli conseguiti prima del 17 marzo 1999, inseriti nella tabella 1 (ovvero con tabella 2 con opzione fatta da parte del professionista) del decreto di equipollenza del 27 LUGLIO 2000 al Tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale ovvero</p> <p>1- Tecnico della riabilitazione psichiatrica e Psicosociale</p> <p>2- Riabilitazione psichiatrica e psicosociale</p> <p>3- Tecnico dell'assistenza psichiatrica</p> <p>4- Assistenza sociale psichiatrica</p> <p>Per i titoli di cui al punto 2-3-4 sono citati il DPR 162 del 1982 e la L. n.341/90</p>	CONFORME	<p>Si tratta di titolo inserito nella tabella 1 del DM 27 luglio 2000, (ovvero tabella 2 con opzione effettuata dal professionista) equipollente al DU e abilitante all'esercizio della professione del "Tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale".</p> <p>Tale professione è stata soppressa con DM 182/2001 ed è stata resa equipollente a quello di educatore professionale.</p>
----	--	----------	---

F1A	DU inseriti nella tabella 2 del decreto di equipollenza del 27 LUGLIO 2000 al Tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale che hanno concluso concluso il corso nell'anno formativo 2002/2003 e che non hanno fatto opzione	CONFORME	Trattasi di un vulnus legislativo che non ha preso in considerazione i corsi universitari già avviati precedentemente al luglio del 2000 (DM di equipollenza del titolo di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale). Trattandosi comunque di corsi finalizzati al tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale che è figura soppressa e resa equipollente alla figura di educatore professionale si valuta tale titolo come conforme a quello per EP.
F2	Terapista della riabilitazione - Legge 30 marzo 1971, n. 118 - Decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1974 e normative regionali Terapista della riabilitazione - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982 - Legge 11 novembre 1990, n. 341 conseguiti entro il 17 marzo 1999	NON CONFORME	Si tratta di titolo inserito nella tabella 2 del DM 27/7/00 di equipollenza alla soppressa figura del "Tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale" e per il quale il professionista non ha fatto opzione specifica così come previsto dal medesimo decreto. Si propone che al professionista sia permesso di sanare tale carenza attraverso il percorso di equivalenza (cfr. circolare Ministero della Salute DG PROF 0057149-P del 23/12/2013). Di conseguenza si propone che la sua domanda di iscrizione all'ordine sia valutata successivamente all'esito di tale procedura.
G	Titolo in attesa di equivalenza (titolo conseguito <u>entro</u> il 17 marzo	NON CONFORME	Il titolo rientra nella fattispecie prevista dalla legge 42/99 art. 4 comma 2. Tuttavia si precisa che le Amministrazioni competenti non hanno provveduto ad emanare gli atti per il riconoscimento di equivalenza per la figura dell'educatore professionale. Si tratta di caso di mancata applicazione di un disposto normativo da parte dei Ministeri e delle istituzioni competenti.

	1999)		<p>Si propone che la richiesta di iscrizione all'ordine sia valutata successivamente all'emanazione dei bandi di equivalenza dopo aver acquisito dal professionista l'esito della valutazione della domanda di equivalenza.</p> <p>Si propone che l'Ordine professionale metta in atto ogni azione utile affinché sia superata tale inerzia, ciò anche al fine di evitare l'avvio di contenziosi legali da parte dei professionisti.</p>
H	<p>Titolo corso regionale/provincia le/ente pubblico o da questo autorizzato non rientrati nella fattispecie dei casi A e B conseguiti <u>dopo</u> il 17/3/1999</p> <p>Lauree attinenti (es. SDE ordinamento pre 509/99, L18 e L19) ovvero altre lauree conseguite dopo il 99.</p>	NON CONFORME	<p>Il titolo, nel quadro normativo attuale, non rientra tra i titoli equipollenti previsti dal DM 27/7/00 e s.m.i.</p> <p>In base a quanto previsto dal Dlgs 502/92 art. 3 septies, dal Dlgs 229/99 art. 3 octies commi 3 e 4, dalla legge 205/2017 art. 1 comma 599, dalla legge 3/2018 art. 5, si evidenzia la necessità di proporre la formulazione di uno specifico Accordo Stato Regioni che definisca l'idoneità all'esercizio della professione per coloro che hanno avuto accesso all'attività professionale in base alle normative regionali prevedendo la prova abilitante e, laddove necessario, percorsi compensativi.</p> <p>Si propone che la richiesta di iscrizione all'ordine sia valutata successivamente a tale percorso.</p>